



**COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)**

ORIGINALE

**Deliberazione n. 39
del 29/4/2015**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di I convocazione - seduta pubblica

**Oggetto: Imposta Municipale Propria – Specificazione in merito alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 22 dicembre 2014**

**L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 9,00
nella sala delle adunanze consiliari**

**Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale**

nelle persone dei sigg.ri:

| | | Presente | Assente |
|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1) Salvatore De Meo | Sindaco | 1 | |
| 2) Parisella Piero | Componente | 2 | |
| 3) Trani Giovanni | Componente | 3 | |
| 4) La Rocca Guido | Componente | 4 | |
| 5) Sansoni Alessandro | Componente | 5 | |
| 6) Carnevale Marco Antonio | Componente | 6 | |
| 7) Corina Luigi | Componente | 7 | |
| 8) Mattei Vincenzo | Componente | 8 | |
| 9) Leone Oronzo | Componente | 9 | |
| 10) Muccitelli Roberta | Componente | 10 | |
| 11) Refini Vincenzo | Componente | 11 | |
| 12) Paparello Elio | Componente | 12 | |
| 13) Spagnardi Claudio | Componente | 13 | |
| 14) Saccoccio Carlo | Componente | 14 | |
| 15) Coppa Biagio | Componente | 15 | |
| 16) Giuliano Elisabetta | Componente | | 1 |
| 17) Marino Maria Luigia | Componente | 16 | |
| 18) Scalingi Antonio | Componente | 17 | |
| 19) Di Manno Giulio Cesare | Componente | 18 | |
| 20) Cima Maurizio Vincenzo | Componente | | 2 |
| 21) Cardinale Franco | Componente | | 3 |
| 22) Turchetta Egidio | Componente | | 4 |
| 23) Padula Claudio | Componente | | 5 |
| 24) Forte Antonio | Componente | 19 | |
| 25) Paparello Maria Civita | Componente | | 6 |
| 26) Faiola Arnaldo | Componente | | 7 |
| 27) Fiore Bruno | Componente | | 8 |
| 28) Di Manno Giancarlo | Componente | | 9 |
| 29) De Luca Luigi | Componente | 20 | |
| 30) Trani Vincenzo Rocco | Componente | | 10 |
| 31) Parisella Luigi | Componente | 21 | |

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio

Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2 e 11, 12, 13, 21, 26;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” emanato in attuazione della delega di cui sopra;

Visti in particolare l’art. 8 del citato D. Lgs. n. 23/2011 che ha istituito l’Imposta Municipale Propria, in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, nonché gli artt. 9 e 14 che ne delineano la disciplina;

Visti altresì:

- l’art. 13, comma 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale;

- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore, sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- il comma 703 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che sancisce: “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”, disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 23/2011 citato, nel D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 2014/2011, nelle disposizioni del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e nell’art. 1, commi 161-170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 direttamente o indirettamente richiamati dall’art. 13 del D. L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati i commi da 707 a 736 della Legge n. 147/2013 che hanno introdotto delle rilevanti modifiche alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria ed in particolare:

- l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune;

- non è stata riproposta la norma riguardante la maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale di 50,00 nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore, applicabile esclusivamente per gli anni 2012 e 2013;

- l’Imposta Municipale Propria non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge

a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'unico immobile, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Tenuto conto che:

- il comma 669 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; in base al comma 676, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento; in base al comma 677, per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- ai sensi dello stesso comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 10 luglio 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 10 luglio 2014 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2014;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 114 del 22 dicembre 2014 con la quale sono state determinate le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili, per l'anno 2015;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 116 del 22 dicembre 2014 con la quale è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale e sono state determinate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

Tenuto conto che il riferimento ad "altre minori aliquote" contenuto nel comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 deve intendersi effettuato allo 0,6 per cento fissato per l'abitazione principale che è stata esclusa dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, a partire dal 2014, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

Ravvisato che, per mero errore materiale, nella deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 10 luglio 2014 e, conseguentemente, nella deliberazione del Consiglio comunale n. 116 del 22 dicembre 2014 è stata indicata l'aliquota per l'abitazione principale dello 0,5 per cento, in luogo della misura corretta dello 0,4 per cento che assicura il rispetto del limite alla facoltà del comune di stabilire le aliquote dei tributi IMU e TASI, di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto, pertanto, opportuno specificare che le aliquote dei tributi IMU e TASI applicabili alla fattispecie imponibile dell'abitazione principale relativamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze sono quelle di seguito indicate:

| Fattispecie imponibile | Aliquota TASI | Aliquota IMU | TASI + IMU | Aliquota massima prevista dalla norma |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|--|
| Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,19% | 0,4% | 0,59% | 0,6% |

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento...”;

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2015, è stato differito al 31 marzo 2015;

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, che dispone un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali dal 31 marzo al 31 maggio 2015;

Visti:

- l’art. 13, comma 13-bis del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che stabilisce la necessità, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, di inviare le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

- l’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante le attribuzioni del Consiglio comunale e l’art. 48 dello stesso D.lgs. n. 267/2000 concernente le competenze della Giunta;

- lo Statuto dell’Ente;

Preso atto del parere favorevole espresso nella seduta del 16 aprile 2015 dalla Commissione Bilancio – Contabilità- Affari Generali;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi

dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 e s.m. e i., dal dirigente del Settore II- Bilancio e Finanze;

Tenuto conto dell'intervento dell'assessore al bilancio e finanze Vincenzo Capasso e degli interventi dei consiglieri, così come si evince dalla trascrizione allegata al presente verbale;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.17; Contrari n. 3(Giovanni Trani, Antonio Forte, Luigi Parisella); Astenuti n. 1 (Luigi de Luca),

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1.Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2.Di modificare, con il presente provvedimento, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 22 dicembre 2014 e per l'effetto, di stabilire, per l'anno 2015, le aliquote applicabili all'Imposta Municipale Propria nella seguente misura:

- Aliquota abitazione principale relativamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **0,4 per cento**;
- Aliquota immobili locati con canone concordato: **0,7 per cento**;
- Aliquota di base: **0,9 per cento**, applicabile a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle indicate ai punti precedenti, comprese le aree fabbricabili ed i terreni agricoli;

3.Di specificare che, per l'anno 2015, le detrazioni applicabili all'Imposta Municipale Propria, sono le seguenti:

a) per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la medesima detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

4.Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;

5.Di dare atto altresì che il presente provvedimento non produce effetti sul Bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 128 del 23 dicembre 2014, basato su previsioni di entrata elaborate tenendo conto dell'aliquota IMU dello 0,4% per le abitazioni principali relativamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

6.Di specificare che, anche per l'anno 2014, l'aliquota applicabile all'abitazione principale relativamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è pari allo 0,4 per cento in quanto valgono le stesse considerazioni fatte per l'anno 2015;

7. Di incaricare il Funzionario Responsabile IUC per gli atti conseguenti e di procedere alla pubblicazione del Regolamento con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n.17; Contrari n. 3 (Giovanni Trani, Antonio Forte, Luigi Parisella); Astenuti n. 1 (Luigi de Luca),

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i.

Comune di Fondi

Latina

II Settore

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Imposta Municipale Propria – Specificazione in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 22/12/2014*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, li **27 APR. 2015**



IL DIRIGENTE
DOFF. COSMO MITRANO

Comune di Fondi

Latina

II Settore

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Imposta Municipale Propria – Specificazione
in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 22/12/2014***

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, li **27 APR. 2015**



IL DIRIGENTE
DOTT. COSMO MITRANO

**PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
SPECIFICAZIONE IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE NUMERO 116 DEL 22 DICEMBRE 2014**

PRESIDENTE

Cedo la parola all'Assessore Vincenzo Capasso.

ASS. CAPASSO

Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Il secondo punto all'ordine del giorno come anticipato dal Presidente è una precisazione per quanto riguarda la aliquota Imu della abitazione principale prevista, stabilita dal Comune di Fondi nella delibera di Consiglio del 10 luglio 2014. Ebbene gli uffici hanno ravvisato che per un errore materiale in tale deliberazione è stata indicata la aliquota dello 05 per cento, quindi del 5 per mille anziché la misura corretta del 4 per mille, come stabilito dalla normativa. Pertanto il punto già trattato in Commissione, nella Commissione competente è stato approvato se ricordo bene all'unanimità o comunque il voto è stato favorevole, quindi si chiede al Consiglio comunale di deliberare sulla precisazione su cui è relazionato, grazie.

PRESIDENTE

Bene. Ringrazio, procediamo con la votazione.

Favorevoli? (intervento fuori microfono) Certo se non alzate la mano.

Dopo l'intervento.

(intervento fuori microfono) È aperto.

(intervento fuori microfono) se vogliamo fare polemica, non è aperto. Apro il dibattito.

Prego.

CONS. DE LUCA

Chiedo scusa per questa cosa, ma davvero non ho sentito le parole: è aperto il dibattito.

PRESIDENTE

Non l'ho mai detto e sono cinque anni, ci vuole prende la parola, alzando la mano.

CONS. DE LUCA

Va beh, okay, buono a sapersi, è l'ultima seduta di questo Consiglio comunale.

Chiudiamo in bellezza.

Allora io sono andato a riguardarmi un pochetto le varie deliberazioni assunte dal Consiglio

comunale negli ultimi anni sull'Imu, anche perché sinceramente quando mi si presenta una delibera che dice: ravvisato che per mero errore materiale nella deliberazione del Consiglio comunale numero 55 del 10 giugno 2014 e conseguentemente nella deliberazione del Consiglio comunale numero 116 del 22 dicembre 2014 è stata indicata l'aliquota per la abitazione principale dello 05 per cento in luogo della misura corretta dello 04.

Allora già avevo un tarlo nella mente, cioè quello che era successo nel luglio 2014 con la deliberazione, poi sono andato a ricontrollarmela e devo dire che ho purtroppo trovato conferma a questi dubbi che avevo.

Nella delibera del luglio 2014 si fa riferimento a una riconferma delle tariffe delle aliquote dell'Imu, e allora andando a guardare a ritroso quella di luglio 2013 sono andato a verificare che effettivamente era già lo 05 per mille, 05 per cento, quindi 5 per mille.

Allora qui o abbiamo giocato finora e quindi abbiamo preso in giro i nostri cittadini perché gli abbiamo fatto pagare il 5 per mille per due anni quando la aliquota corretta era il 4 per mille. E quindi c'è la possibilità concreta per i cittadini che hanno pagato nel 2013, nel 2014 facendo il calcolo con quella aliquota, di ricevere un rimborso.

Oppure questo è semplicemente un accorgimento che è stato ricevuto dal Comune probabilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze che ha fatto notare, visto che tutte le aliquote e così via vanno trasmesse al Ministero da un paio di anni a questa parte, che appunto con l'aliquota Tasi e con l'aliquota Imu la abitazione principale categoria catastale a1, a8, a9 e relative pertinenze sforava il limite dello 06 per cento perché andava allo 069 per cento. Quindi allora io continuo a chiedere dov'è questo errore materiale se già da due anni si porta questa aliquota del 5 per mille e seconda cosa, tutti coloro che hanno, seconda cosa, tutti coloro che hanno pagato avranno diritto, calcolando il 5 per mille, avranno diritto a un rimborso e come si prevede che questo possa essere fatto.

Seconda cosa, terza cosa io sulla delibera viene riportato che il bilancio di previsione è stato fatto, è stato calcolato in base alla aliquota dello 04 per cento.

Io sinceramente ho qualche dubbio, non ho fatto in tempo a, completamente a controllare però ho qualche dubbio perché visto le cifre che sono state messe a proposito dell'Imu per il 2015, le ho viste molto simili a quelle del 2014 e quindi di conseguenza immagino che questa previsione sia stata fatta in realtà con lo 05 e non con lo 04 per cento, grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Se non ci sono altri interventi procediamo... scusami. Prego.

ASS. CAPASSO

Sì, grazie Presidente. Allora la questione è molto semplice, non abbiamo preso in giro nessuno e

la novità è relativa alla sola annualità 2014, atteso che dal 2014 con l'inserimento, con l'entrata in vigore della Tasi si è posta la questione della aliquota massima, e il Consigliere De Luca ricorderà bene che dal 2014 la prima casa per meglio dire l'abitazione principale non è più assoggettata all'Imu. Per cui tutti quei, fa anche presto a fare calcoli, perché sono poche unità, se ricordo cinque o sei unità immobiliari che a Fondi pagano ancora l'Imu come abitazione principale, perché sono solo quelle categorie a1, a8, a9.

Ovviamente coloro che hanno versato calcolando allo 05 per mille l'Imu, anziché allo 04 sono legittimati a chiedere il rimborso per quanto possa essere anche limitato il rimborso perché parliamo di, il 20 per cento di una aliquota diciamo, va beh, quel 20 per cento legittimamente possono chiedere il rimborso.

Per tranquillizzare anche tutti i Consiglieri la previsione di bilancio calcolata dagli uffici è stata fatta tenendo conto dell'aliquota del 4 per mille. Quindi è stato esattamente come detto un errore di trascrizione, un errore materiale in quanto il software di calcolo, di simulazione della previsione di entrata era già impostata al 4 per mille come per legge.

(intervento fuori microfono) per il 2015 e per il 2014.

Anche per il 2014, diciamo che nel 2014 sempre per meglio precisare, non ci siamo avveduti di questo, di questa anomalia e per il 2014 i cittadini, quei cinque o sei, sulle dita di due mani si possono contare le unità immobiliari che hanno pagato l'Imu prima casa, sono legittimati a chiedere il rimborso avendo pagato addirittura mi suggerisce il Sindaco, e l'ufficio che stiamo già provvedendo al rimborso automatico di quanto versato e non dovuto da parte di questi cinque, sei cittadini che hanno versato l'Imu prima casa per il 2014, ovviamente il 2015 andranno, i versamenti saranno effettuati nel mese di maggio, quindi questo accorgimento di oggi arriva in tempo per evitare appunto anche per il 2015 un versamento improprio.

Quindi non mi sento di, mi sento di tranquillizzare tutti i cittadini, non abbiamo preso in giro nessuno, mi sento di tranquillizzare anche i Consiglieri comunali, la previsione di bilancio era quella giusta e l'abbiamo rispettata. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Assessore.

Se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione.

Favorevoli? 17.


Contrari? 3. Astenuti? 1.

Per l'immediata eseguibilità favorevoli? 17. Contrari? 3. Astenuti? 1.

Letto, confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(prof.ssa Maria Luigia Marino)



IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Francesco Loricchio)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le disposizioni legislative vigenti in materia il 21 MAG. 2015 per restarvi 15 giorni ai sensi di legge.

Addi 21 MAG. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000

Addi 21 MAG. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Francesco Loricchio)

